



SENT. N. 292/2026

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24531** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

C.D., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il

omissis, residente a *omissis*, in Via *omissis*

n. 5, in proprio, già titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa

individuale cancellata dal registro delle imprese in data 8 aprile 2020,

rappresentato e difeso, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione

del 27 aprile 2026, dall'Avv. Mauro Carena del Foro di Torino, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Torino, alla Via

Rosta n. 13, pec: info@studiolegalecarena.it, nonché in persona de liquidatore,

nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n. 30/2024 (pec:

lc30.2024brescia@pec-composizionecrisi.it), dott. G.L., nato a

omissis, il *omissis*, c.f. *omissis*, con studio in *omissis*,

Via *omissis*, pec: *omissis@odcecbrescia.it*.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del Vice Procuratore

Generale Cons. Alessandro Napoli e il difensore del convenuto C.,

come da verbale.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

1. La Procura contabile ha convenuto in giudizio D.C. in

proprio, già titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale

cancellata dal registro delle imprese in data 8 aprile 2020, nonché in persona

del liquidatore, nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n.

30/2024, in relazione all'inadempimento degli obblighi relativi ad un

finanziamento regionale e alla conseguente revoca del medesimo.

In particolare, parte attrice espone che la Regione Piemonte, a mezzo della

propria società finanziaria Finpiemonte S.p.A., a seguito di relativa domanda,

in data 3 dicembre 2014, di richiesta di agevolazione a valere sulla L.R. n.

34/2004 "Asse I Competitività delle imprese - Misura 1.3 Innovazione nelle

PMI Sezione B Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori

interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture in Valle Susa in relazione

al nuovo collegamento ferroviario Torino Lione"- concedeva, in data 5 giugno

2015, alla suddetta impresa del convenuto un finanziamento agevolato per euro

85.680,00 con fondi regionali a tasso zero e per euro 36.720,00 con fondi

bancari a tasso agevolato, ed euro 7.650,00 come contributo a fondo perduto.

In data 5 dicembre 2017 scadeva il termine per la presentazione della rendicontazione finale, come previsto al punto 4.4 del bando (*“Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, i beneficiari devono presentare la rendicontazione finale della spesa”*).

Finpiemonte S.p.A., verificata la mancata presentazione, nei termini, della rendicontazione finale di spesa, procedeva alla revoca del contributo con nota n. 19-05538 del 25 febbraio 2019, secondo quanto previsto dal punto 5.3 *“Cause di revoca delle agevolazioni”* del bando di riferimento, intimando contestualmente, al titolare dell’impresa individuale, la restituzione della somma di euro 39.467,91, di cui euro 37.252,14 quale importo residuo della quota di finanziamento erogata con fondi regionali, euro 1.155,38 a titolo di oneri di agevolazione ed euro 1.060,39 quale commissione sulla garanzia ottenuta.

A seguito di intervenute parziali restituzioni, seguiva altro atto di costituzione in mora da parte di Finpiemonte spa in data 20 marzo 2021 per la somma di euro 31.332,91, di cui euro 29.117,14 a titolo di quota capitale euro 1.155,38 a titolo di oneri di agevolazione ed euro 1.060,39 a titolo di commissione sulla garanzia.

Su istanza depositata dal convenuto C.D. veniva aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi del d. lgs. n. 14/2019 (sentenza del Tribunale di Brescia n. 48/2024 del 21 febbraio 2024).

2. La Procura contabile ha notificato invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 c.g.c., a seguito del quale non sono state depositate deduzioni difensive, nè richieste di audizione personale ai sensi del comma 2 dell’art. 67 c.g.c.

Al termine dell’attività istruttoria, la Procura contabile, ritenendo sussistenti le

motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre notificato, ha ritenuto di procedere con la citazione in giudizio del sig. C.D. in proprio nonché in persona del liquidatore, per il recupero della somma di euro 31.332,91, maggiorata di accessori di legge, a favore di Finpiemonte s.p.a., a titolo di risarcimento del danno erariale, posto in essere con dolo o in via subrodinata con colpa grave.

3. Il convenuto C.D. si è costituito in giudizio con comparsa del 27 aprile 2026 a mezzo di difensore legale, chiedendo il rigetto della domanda attorea, e, in via subordinata, la riduzione in via equitativa delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno tenuto conto della condotta del medesimo e delle difficoltà economiche patite per cause non imputabili e tuttora persistenti.

4. Nella pubblica udienza del 21 maggio 2026, la Procura ha precisato di aver indirizzato e notificato la contestazione al convenuto in proprio e al convenuto in persona del liquidatore, e ha quindi chiesto, in via principale, l'accoglimento delle conclusioni in atti nei confronti del convenuto in proprio, e, in subordine, l'accoglimento delle conclusioni in atti nei confronti del convenuto in persona del liquidatore che risulta contumace. Nel merito la Procura ha evidenziato che l'omessa rendicontazione non può essere sanata in via postuma; in merito alle asserite sopravvenute criticità derivanti da un pagamento riguardante una commessa con una ditta, ha precisato che non vi è una prova documentale; ha richiamato quindi le conclusioni chiedendo in via principale la condanna nei confronti del convenuto in proprio e in subordine la condanna nei confronti del convenuto in persona del liquidatore, previa declaratoria di contumacia.

La difesa del convenuto C. ha precisato l'avvenuta interlocuzione con

	il liquidatore nel merito delle difese. Ha richiamato le argomentazioni	
	contenute nella comparsa di costituzione, sottolineando che il convenuto fino	
	al 2019 ha adempiuto agli obblighi derivanti dal finanziamento, ponendo in	
	essere tutto quanto era in suo potere per evitare il dissesto finanziario	
	dell'impresa. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo ha evidenziato la	
	buona fede del convenuto. Ha insistito per il rigetto della domanda attorea,	
	contestando la sussistenza del dolo e della colpa grave anche per assenza di	
	alcun vantaggio da parte del convenuto. In subordine ha chiesto l'esercizio del	
	potere riduttivo in via equitativa, sottolineando che la mancata rendicontazione	
	è dovuta solo ad una mera superficialità in un periodo di dissesto finanziario.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93	
	c.g.c., del liquidatore della procedura di liquidazione controllata n. 30/2024	
	dott. Gianluca Lorini, che non risulta costituito in giudizio, nonostante la	
	regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di	
	fissazione dell'udienza.	
	2. Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.	
	Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento	
	dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della	
	responsabilità erariale.	
	2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai	
	privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al	
	- pag. 5 di 11 -	

quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica. Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.

Tale omissione ha costituito causa di revoca dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito.

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale

Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “*costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita*” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, da ultimo, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte nn. 77/2023, 56/2023 e 40/2023), che attiene all’essenziale obbligo del *redde rationem*, e deve essere adempiuto nel termine indicato dalla disciplina normativa di riferimento (nel caso di specie, ex punto 4.4. del bando, nel termine dei trenta giorni dalla conclusione del progetto fissata per il 5 dicembre 2016).

2.3. Sicché, alla luce di quanto precede, è evidente il nesso di causalità tra la condotta del convenuto C.D., titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale - che ha presentato la domanda di

contributo, ha ottenuto il finanziamento richiesto e poi non ha rispettato le disposizioni previste dal bando omettendo di presentare la prescritta rendicontazione - e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, è evidente che la mancata rendicontazione alla scadenza del termine previsto per il 5 gennaio 2017 - peraltro sollecitata in data 27 luglio 2017 da Finpiemonte tramite pec - inducono a configurare la condotta del convenuto in termini di dolo, essendo evidentemente diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di sostegno delle attività commerciali cui era originariamente destinato.

Né risultano accoglibili, a parere del Collegio, al fine di escludere il dolo, le argomentazioni espresse dalla difesa del convenuto C. in ordine al fatto che, a causa di una commessa di poco antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione presentata dal convenuto, l'impresa individuale abbia avuto ripercussioni di tipo finanziario talmente gravi da determinare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese della impresa individuale in data 8 aprile 2020, a cui è seguita l'assunzione del C. alle dipendenze della società C. Costruzioni srl, e, in data 12 febbraio

2024 la domanda di liquidazione controllata per sovraindebitamento ex artt. 268 e ss. d. lgs. n. 14/2019 e l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 30/2024 del Tribunale di Brescia tuttora pendente, nell'ambito della quale risulta esservi l'ammissione al passivo del credito di Finpiemonte spa in via privilegiata ex art. 9, co. 5, del d. lgs. n. 123/1998 per euro 34.377,72.

Si richiama, a questo proposito, la giurisprudenza consolidata secondo cui “*non può assumere alcuna decisiva rilevanza, ai fini di escludere la persistenza del*

danno erariale e di precludere l'esperibilità, da parte del P.M. contabile, dell'azione di responsabilità amministrativa, il mero fatto che l'Amministrazione danneggiata, avvalendosi di una sua legittima facoltà, abbia provveduto ad insinuare il proprio credito nella massa passiva della procedura concorsuale. In linea più generale, in merito alla concorrenza con la concomitante azione civile, il giudice di legittimità ha, costantemente, affermato che il sistema della "doppia tutela erariale" dà luogo ad un'interferenza di giudizi che sono, tuttavia, del tutto indipendenti (v., ex plurimis, Cass., S.U., n. 822/1999 e n. 22406/2018). Il punto di equilibrio tra le due azioni è semplicemente rappresentato dal divieto di risarcire due volte il medesimo danno nella sua integralità, sicché nell'esecuzione di una delle due condanne occorrerà comunque detrarre quanto eventualmente si sia già conseguito con l'altra azione" (cfr. tra le altre Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 205/2025).

Si richiama altresì la considerazione già espressa dalla giurisprudenza, secondo cui "la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratori/legali rappresentanti ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale i medesimi sono implicitamente garanti del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso" (cfr. tra le altre, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 227/2022).

2.5. In conclusione, non può che accogliersi la domanda, proposta dalla Procura

	contabile in via principale, di condanna del convenuto C.D.	
	in proprio per l'importo, quantificato in euro 31.332,91, oltre accessori di legge,	
	come indicato in dispositivo.	
	Si ritiene, infatti, che, trattandosi di fattispecie connotata da dolo e da illecito	
	arricchimento, non vi siano margini per l'esercizio di alcun potere riduttivo, né	
	"obbligatorio" né "discrezionale" (cfr. Corte dei conti, Sez. I app. n. 94/2026).	
	3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara la contumacia del liquidatore della procedura di liquidazione	
	controllata n. 30/2024, dottor Gianluca Lorini;	
	-accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna C.D. ,	
	in proprio, al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A.,	
	dell'importo di euro 31.332,91 (trentunomilatrecentotrentadue/91), oltre a	
	rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del contributo <i>de quo</i> sino al	
	deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal	
	deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.	
	Condanna C.D. , in proprio, al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 293,13	
	(duecentonovantatre/13);	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026, con	
	l'intervento dei magistrati:	
	- pag. 10 di 11 -	

Marco Pieroni	Presidente	
Alessandra Olessina	Consigliere estensore	
Ivano Malpesi	Consigliere	
Il Giudice estensore	Il Presidente	
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI	
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
Depositata in Segreteria il 21/07/2026		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
Torino, 21/07/2026		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	